

Dipartimento per le Politiche Comunitarie

**Ufficio per il mercato interno e la competitività
Servizio I**

Libera circolazione delle persone e dei servizi e professioni regolamentate

GUIDA ALL'UTENTE

Elaborato delle Dott.sse Maria Giuseppina Castellano, Daniela Landi e Lucia Monaco

Indice

Introduzione

1. La direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali:

- Il recepimento della direttiva 2005/36/Ce.
- Il Coordinatore nazionale e il Punto di contatto.

2. Il diritto di stabilimento.

- I Regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali:
 - il sistema a riconoscimento automatico
 - il sistema generale
 - il sistema basato sull'esperienza professionale
- le Autorità competenti e le professioni regolamentate
- i documenti richiesti
- le conoscenze linguistiche
- il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini non comunitari.

3. La libera prestazione di servizi:

- la dichiarazione preventiva e i documenti
- il Codice di condotta

4. Il riconoscimento del diploma accademico o equipollenza dei titoli di studio:

- La partecipazione a un concorso pubblico in Italia

5. Il Solvit.

6. Accordo con la Svizzera

INTRODUZIONE

Lo scopo di questa guida all'utente è quello di fornire ai cittadini uno strumento chiaro e sintetico esplicativo della normativa e delle procedure relative al riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove le qualifiche sono state ottenute.

Il Trattato dell'Unione europea assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e, in particolare, disciplina il diritto di stabilimento che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile. In questa guida vengono esplicate le procedure previste per i cittadini dell'UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia e per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere spendibile sul territorio di un altro Stato membro. Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea; pertanto, sin dagli anni '70, l'UE ha introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri.

La libera prestazione di servizi (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino di esercitare temporaneamente la propria professione in qualsiasi Stato dell'UE.

1. LA DIRETTIVA 2005/36/CE, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.

Nel 2005, con la direttiva n. 36 si è proceduto a un riordino della materia in quanto le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 invitavano la Commissione a elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali. Pertanto, la direttiva ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato 89/48/CEE,

riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale 92/51/CEE e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi 99/42/CEE), e le precedenti dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto 85/384/CEE, farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico 93/16/CEE).

A chi si applica?

La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) che intendono esercitare una professione regolamentata¹ in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori dipendenti. La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento» la possibilità della «libera prestazione di servizi».

Con la “libera prestazione di servizi” ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro. Con la «libertà di stabilimento» un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgere un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all'esperienza professionale).

Se la professione esercitata dal cittadino comunitario che intende operare in Italia non è regolamentata dal nostro Paese, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali, si può iniziare ad esercitare la professione e, quindi, non si applica la direttiva 2005/36/CE.

Il recepimento della direttiva 2005/36/CE

Come è stata recepita la direttiva nell'ordinamento italiano?

¹ Professione regolamentata: un'attività o un insieme di attività professionali il cui accesso, esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati direttamente o indirettamente, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di qualifiche professionali determinate; l'utilizzazione di un titolo professionale limitata da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, per i detentori di una qualifica professionale determinata, costituisce in particolare una modalità di esercizio.

La direttiva 2005/36/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 che, in linea con le disposizioni e le finalità della direttiva, stabilisce le regole e disciplina le modalità amministrative che assicurano ai cittadini dell'Unione europea, che hanno acquisito una qualifica professionale in un altro Stato membro, la possibilità di accedere ad una professione regolamentata in Italia e di esercitarla con gli stessi diritti previsti dalla normativa nazionale. L'obiettivo del recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio della professione, nonché il riconoscimento dei titoli professionali.

L'Italia è stato il 1° Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

Il testo di recepimento riguarda le cosiddette professioni "regolamentate" e la definizione delle professioni regolamentate italiane è affidata all'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.206/07.

Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione può essere esercitata in regime di stabilimento o con prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali, operato ai sensi del nuovo decreto, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini europei sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

Quali sono gli organi ausiliari e di riferimento per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE in Italia?

Coordinatore nazionale e Punto di contatto

Sulla base di quanto disposto dall'art. 56, par. 4, e dall'art. 57 della direttiva, che stabiliscono che ogni Stato membro designi un Coordinatore delle attività connesse ai riconoscimenti professionali e un Punto di contatto nazionale al fine di promuovere un'applicazione uniforme della direttiva, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, attribuisce al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto.

Il coordinatore promuove l'applicazione uniforme del decreto legislativo n. 206/2007 da parte delle autorità competenti (indicate dall'art. 5 del decreto), e la circolazione di ogni informazione utile per la sua applicazione, in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso le disposizioni della direttiva e ha confermato i compiti di Coordinatore nazionale al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).

Il Coordinatore nazionale per l'Italia è attualmente la dott.ssa Lidia Germani dell'Ufficio Mercato Interno del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il punto di contatto assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri sia le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 206/2007 e in particolare ogni informazione sulle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia (disposizione nuova rispetto alle precedenti direttive) l'assistenza per l'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva, cooperando eventualmente con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante (l'articolo 6 del decreto legislativo di recepimento ha ripreso tali disposizioni e ha confermato il punto di contatto presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).

Il Punto di contatto è composto da:

Dott.ssa Lucia Monaco e-mail: lu.monaco@palazzochigi.it

Dott.ssa Maria Giuseppina Castellano e-mail: g.castellano@palazzochigi.it

Tel: 0039 06 67795322 - Fax: 0039 06 6779 5064

2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Quali sono i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” per il prestatore che intende stabilirsi?

Con riferimento al diritto di stabilimento, il decreto ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario secondo la quale i regimi che regolano i “riconoscimenti professionali” sono tre:

- Un regime basato sull'armonizzazione preventiva dei percorsi formativi e che assicura un **riconoscimento automatico**.

Tale regime si applica alle professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell'altro Stato membro. Ogni Stato membro ha individuato nell'Allegato V i titoli del proprio sistema formativo che per ciascuna professione assicurano il possesso di tali requisiti. Per i cittadini dell'UE in possesso di titoli elencati nell'Allegato V è, quindi, possibile ottenere il riconoscimento automatico delle proprie qualifiche da parte degli altri Stati membri.

- Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto **Sistema Generale**); si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento – Art. 23 del decreto).

Tale regime si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri, atteso che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, per cui il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale in materia di disciplina dell'accesso alle professioni.

- Un regime basato sull'**esperienza professionale** maturata nello Stato membro d'origine. Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o industriale specificatamente indicate nell'allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (ad. es., nel settore edile, se si è maturata un'esperienza professionale autonoma, in uno Stato U.E, di sei anni consecutivi, e l'attività non è terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della documentazione completa dell'interessato all'Autorità Competente, è possibile usufruire di un riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale).

Il Sistema a Riconoscimento Automatico

Le professioni settoriali sono quelle i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario e sono: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto (Capo III della direttiva 2005/36/CE).

Ai fini del riconoscimento, la direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi. Nell'allegato V della direttiva figurano i titoli di formazione conformi alla

direttiva rilasciati dagli Stati membri, che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutti gli Stati membri. La qualifica posseduta deve sancire una formazione conforme ai requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva stessa e la formazione deve essere iniziata dopo la data di riferimento indicata dall'all. V della direttiva. La domanda deve essere corredata da un certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione. I titoli acquisiti con formazione antecedente la data di riferimento indicata dall'allegato V della direttiva devono essere accompagnate da un attestato che certifica l'effettivo esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.

La domanda di riconoscimento viene presentata all'Autorità competente dello Stato membro ospitante, le quali non possono entrare nel merito della formazione ma solo verificare che il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna compaiano nell'allegato V della direttiva.

Il Sistema Generale.

Il Sistema Generale si basa sul principio della mutua fiducia tra gli Stati membri, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza per l'esercizio di detta professione.

Per beneficiare del Sistema generale la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine. La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.

Se nello Stato membro di origine del cittadino che chiede il riconoscimento della propria qualifica professionale la professione è regolamentata mentre in Italia non risulta regolamentata, il cittadino potrà esercitare in Italia senza necessità di ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro; tuttavia, nei casi elencati all'art. 18 del decreto legislativo, tale sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi a riconoscimento automatico settoriale e ai regimi a riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale maturata, quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.

Come la direttiva, anche il decreto di recepimento distingue la disciplina per lo stabilimento da quella dettata per la prestazione temporanea.

In regime di stabilimento, se la professione che il professionista può esercitare nello Stato membro d'origine (regolamentata o non regolamentata) è corrispondente ad una professione che in Italia è regolamentata, le autorità competenti nazionali, individuate all'art. 5 del d.lgs., assicurano, su istanza dell'interessato, l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per autorizzare il professionista ad accedere e esercitare tale professione.

La procedura di riconoscimento professionale prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nello Stato ospitante e in quello di appartenenza, confronto che si basa su cinque livelli di qualifica previsti dall'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE in applicazione dell'attuale articolo 53 (ex art. 47) del Trattato dell'Unione Europea e descritti dall'art. 19 del d.lgs. 206/07, graduati sulla base della struttura della formazione esistente:

- attestato di competenza, che corrisponde ad una formazione generale del livello d'insegnamento primario o secondario che comprova che il suo titolare possiede conoscenze generali o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla base di una formazione attestata da un certificato o da un diploma, ovvero un'esperienza professionale di tre anni;

- certificato, che corrisponde ad una formazione di livello d'insegnamento secondario tecnico o professionale o generale, completato da un ciclo professionale;

- diploma che sancisce una formazione del livello di insegnamento post-secondario, di una durata minima di 1 anno, o una formazione di livello professionale comparabile in termini di responsabilità e funzioni;

- diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 3 anni e inferiore a 4 anni;

- diploma che sancisce una formazione superiore corrispondente ad una formazione di livello dell'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 4 anni.

- Il primo livello di qualifica (“attestato di competenza”) si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale e l'ultima (“diploma”) una formazione di livello universitario di almeno quattro anni.

La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a stabilire possibili condizioni per il riconoscimento e a permettere la comparazione delle formazioni nazionali. Infatti, nel caso in cui si presentino “differenze sostanziali” nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione, il riconoscimento è condizionato a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento, a scelta del professionista comunitario). Per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuarlo e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento, in caso di necessarie misure

compensative, è subordinato, ai sensi del d.lgs. n.206/2007, al superamento della sola prova attitudinale.

L'eventuale esperienza professionale maturata in un paese comunitario o in Italia, se adeguatamente certificata da un'Autorità Pubblica, può essere valutata al momento dell'applicazione della misura compensativa e costituire parte integrante della formazione stessa.

La collocazione di una professione regolamentata a uno specifico livello è determinata dalle norme nazionali che regolano l'accesso alla professione stessa e mai, quindi, dal decreto legislativo. Inoltre la direttiva (art. 12), e quindi anche il decreto legislativo (art. 20), ha introdotto il concetto di "titolo di formazione assimilato", per tener conto sia di possibili formazioni non rientranti nei cinque livelli previsti, ma che possono essere considerati equivalenti a uno di detti livelli sia di possibili modifiche legislative a livello nazionale.

Se, ad esempio, un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente di uno Stato membro, sancisce una formazione acquisita nella Comunità, ed è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente a quelle di cui all'art. 11, tale titolo può considerarsi assimilato.

Infine, il sistema generale del riconoscimento è applicabile alle professioni indicate dalla legislazione italiana come "paramediche": assistenti, tecnici odontoiatrici, tecnici sanitari, massaggiatori chinesiterapeutici, ottici, dietisti, infermieri specializzati, analisti di laboratorio, psicologi, psicoterapeuti.

Sistema basato sull'esperienza professionale

Per le attività dei settori artigianale commerciale o industriale, di cui all'Allegato IV del d.lgs. 206/07, si applica il regime di riconoscimento basato sull'esperienza professionale. A seconda dell'attività che si intende esercitare, i requisiti a livello di esperienza professionale (eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione), sono definiti dal Capo III, artt. 27 e seguenti del decreto. È necessario che l'esperienza professionale in questione si riferisca all'attività che si intende esercitare nello Stato ospitante. Il decreto, riprendendo la direttiva, definisce tale esperienza in base alla natura (esercizio come lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore dipendente, eccetera) e alla durata (numero di anni di esercizio, data in cui è terminata l'esperienza, eccetera).

Tale regime di riconoscimento, basato sull'esperienza professionale, assicura il riconoscimento automatico della professione.

Nell'ipotesi in cui non sono soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dal suddetto Capo III, che assicurano l'automaticità del riconoscimento, si applica il Sistema Generale anche per queste attività.

Quale procedura seguire per ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in Italia?

La domanda di riconoscimento, a secondo della professione per la quale il professionista è abilitato ad esercitare nel proprio Paese, deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Per l'Italia, l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 206/07, individua le Autorità competenti, di seguito elencate, preposte a ricevere le domande di riconoscimento e a prendere decisioni per i professionisti che da uno Stato membro dell'UE vogliono stabilirsi in Italia, nonché, a rilasciare certificazioni (attestato di competenza) per i cittadini italiani che intendono esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE.

Per le Professioni di : Medico/Medico Specialista; Odontoiatra; Farmacista; Veterinario; Psicologo; Psicoterapeuta;

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie

Ufficio VII

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286

Sito web: <http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp> (per la domanda di riconoscimento)

Per le Professioni di : Dietista; Educatore professionale; Fisioterapista; Infermiere; Logopedista; Ostetrica; Ottico; Podologo; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; ecc.

Autorità competente

Ministero della Salute

Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie

Ufficio IV

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.2915/2928/2310/2385/2301

Sito web:<http://www.salute.gov.it/professionisSanitarie/professionisSanitarie.jsp>
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di: Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di scuola secondaria di I e II grado (inferiore e/o superiore); personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale Ordinamenti Scolastici –

Ufficio IX

Viale Trastevere, 76 / A - 00153 Roma

Tel: +39.06.5849.23454/3205

Sito Web: <http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente>
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le Professioni di: agente di cambio; agrotecnico; assistente sociale / assistente sociale junior; attuario / attuario junior; avvocato; dottore commercialista ed esperto contabile; biologo / biologo junior; chimico / chimico junior; consulente del lavoro; dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario; geologo / geologo junior; geometra e geometra laureato; giornalista; ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior; ingegnere industriale / ingegnere industriale junior; ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior; perito agrario e perito agrario laureato; perito industriale e perito industriale laureato; revisore contabile; tecnologo alimentare:

Autorità competente

Ministero della Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Settore Internazionale

Reparto II - Ufficio III

Via Arenula, 70 - I - 00186 Roma

Tel: +39. 06 68852314

Sito web: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp (modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di: Architetto; Conservatore dei beni architettonici ed ambientali; Enologo; Paesaggista; Pianificatore territoriale; Ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca):

Autorità competente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento Autonomia Universitaria

Ufficio IX

P.le Kennedy, 20

00144 Roma

Tel: +39.06.9772.7450/7061/7080. Sito web: www.miur.it

Per le Professioni di : Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio; Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; Attività commerciale; Somministrazione di alimenti e bevande; Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Barbiere; Parrucchiere.

Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione VI – Servizi e professioni

Via Sallustiana, 53

00187 Roma

Tel: +39.06.4705 5487/5481

Fax: +39. 06.470521706

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpr5I7HH.pdf

(modello per la domanda di riconoscimento)

Per la professione di: Estetista

Autorità competente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche

l'Orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 -

00195 Roma

Tel:+39.06.4683.4985/4238

web:www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Formarsi/RiconoscimentoTitoli/default.htm (modello per la domanda di riconoscimento)

Per le Professioni di: Guida turistica; Accompagnatore turistico; Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.

Autorità competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo

Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e attività internazionale

Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma

Tel: +39 06 45532 5210

Fax: +39 06 45532 5426

Sito web: www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html
(modello per la domanda di riconoscimento)

Per le professioni di: Guida alpina; Maestro di sci; snowboard

Autorità competente

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport

Via del Corso n. 184 (Galleria RAS) - Scala B

00186 Roma

Tel: +39 06 6779 7995

Fax: +39 06 6779 6198

Sito web: <http://www.sportgoverno.it/come-fare-per/maestri-di-sci---snowboard.aspx>
(modello per la domanda di riconoscimento).

Quali documenti sono richiesti dalle Autorità Competenti?

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso l'Autorità Competente dello Stato membro di accoglienza.

Questa domanda deve essere corredata da un certo numero di documenti e certificati, indicati nell'allegato VII della direttiva 2005/36/CE.

Di solito i documenti richiesti in Italia ai cittadini dell'UE che intendono stabilirsi nel nostro Paese sono:

- Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
- Copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attività richiesta (con l'indicazione degli esami sostenuti – necessari per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, contemplate all'articolo 14 della suddetta Direttiva);
- Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
- Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso;
- Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 1. che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
 2. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
 3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
 4. gli anni di durata del corso di laurea;
 5. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
 6. le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

7. (Si precisa, al riguardo, che generalmente non viene più richiesto tale documento ai cittadini comunitari, ma solo ai non comunitari per i quali si rinvia alla parte della presente guida relativa a questi ultimi).

- Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.
- Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i cittadini comunitari possono produrre, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (Vedi Allegato "1"). [Link](#)

Per le professioni relative al settore dell'insegnamento, è richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua italiana, mediante certificazione CELI 5 Doc. o certificazione "CILS-DIT/C2" (rif.to normativa [Circolare Ministeriale n. 39/05](#)).

La certificazione "CELI 5 Doc" si ottiene presso il Centro per la valutazione delle certificazioni linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, nelle due sessioni di maggio e novembre (per informazioni si veda il sito internet:www.unistrapg.it).

La certificazione "CILS-DIT/C2" presso l'Università per stranieri di Siena nelle due sessioni di aprile e ottobre (per informazioni si veda il sito internet:<http://cils.unistrasi.it>).

Quali sono i tempi previsti per ottenere il riconoscimento in base al Sistema Generale?

La normativa prevede che L'Autorità Competente debba confermare il ricevimento della domanda di riconoscimento entro il termine di un mese o informare nello stesso termine il richiedente di eventuali documenti mancanti. La procedura d'esame della domanda, comunque, va conclusa entro quattro mesi dall'acquisizione della documentazione completa mediante l'emanazione di un apposito provvedimento

amministrativo, ed entro tre mesi per le professioni rientranti nel regime di riconoscimento automatico.

Conoscenza linguistica

E' opportuno informare che, prescindendo dalla specifica professione regolamentata, l'iter della pratica si svolge nella lingua dello Stato ospitante e, l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (misure compensative), avvengono nella lingua di tale Stato.

Pertanto, come previsto dall'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, i beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Può un titolo non comunitario essere riconosciuto?

La direttiva 2005/36/CE non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In Italia, il DPR 394/99, Art. 49-50, e il successivo DPR 334/04, estende ai titoli non-comunitari la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta. Il riconoscimento di titoli professionali conseguiti fuori dall'U.E. implica tuttavia alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata. In particolare, nell'inoltrare la domanda per il riconoscimento della qualifica professionale si dovrà produrre, tra l'altro:

- il permesso di soggiorno;
- la dichiarazione di valore in loco.

“La dichiarazione di valore in loco” è un documento ufficiale, scritto in italiano, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno dell'istituzione erogante, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero.

L'elenco dei documenti da presentare al fine di ottenere la Dichiarazione di valore deve essere richiesto alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per il rilascio della medesima (Ambasciate/Consolati).

Una volta presentati tutti i documenti richiesti è possibile chiedere e ottenere dall'Autorità italiana competente per quella specifica professione, il riconoscimento della propria qualifica professionale. Tuttavia, in sede di applicazione di eventuali misure compensative, i possessori di titoli non comunitari non possono scegliere in ordine alla natura della misura compensativa che viene loro applicata (tirocinio o prova attitudinale), ma la scelta viene effettuata dall'Amministrazione precedente.

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In queste ipotesi, l'Autorità competente può prendere in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

3. LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Che cosa è la libera prestazione di servizi?

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva 2005/36/CE è la distinzione tra la "libera prestazione di servizi" e la "libertà di stabilimento". La nozione di libera prestazione di servizi non può contare su una definizione normativa diretta ed è attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che è possibile definirla come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento. Così, mentre lo stabilimento implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato, la prestazione di servizi si caratterizza per la temporaneità della prestazione stessa.

Il cittadino dell'UE può esercitare "temporaneamente" la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine?

Ogni cittadino dell'UE, legalmente stabilito in uno Stato membro, può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo professionale. Nel solo caso in cui si tratti di professione non regolamentata nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore di certificare un'esperienza professionale biennale, effettuata nel corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione.

Cosa bisogna fare in occasione della prima prestazione di servizi ?

In occasione della prima prestazione l'interessato deve, qualora lo Stato ospitante lo richieda, presentare all'Autorità competente una dichiarazione scritta (da rinnovare annualmente). Nella dichiarazione, che può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione, è obbligatorio riportare: cognome, nome, recapito, nazionalità, professione per la quale si sono ottenute le qualifiche nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti e professione che si intende esercitare nello Stato ospitante. E' opportuno precisare se si tratta di prima prestazione o se si tratta di un rinnovo annuale.

In occasione della prima prestazione la dichiarazione deve essere corredata da:

- un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;
- eventuale copertura assicurativa per le responsabilità civili professionali;
- documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza (ad es. agente di sicurezza), sempre che lo Stato membro ospitante lo richieda anche ai propri cittadini.
- documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti

Il prestatore, inoltre, deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o in caso di urgenza immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.

L'Autorità competente dello Stato membro ospitante non può esigere che le si consegnino i documenti originali, ma può richiedere copie certificate conformi dei documenti essenziali (ad. es. di un documento certificante le qualifiche professionali). L'Autorità competente può chiedere la traduzione dei documenti solo se necessaria per portare a termine la procedura.

Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione l'Autorità competente comunica all'interessato che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero il motivo del ritardo della decisione e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso deve essere presa entro due mesi dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso di professioni regolamentate particolarmente sensibili in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica l'autorità competente può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In tali

casi, in presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.

IL Codice di condotta

La Commissione europea, coadiuvata dal Gruppo di Coordinatori per la direttiva 2005/36/CE, ha approvato un codice di condotta che individua le “pratiche” amministrative nazionali per l’applicazione della direttiva.

In particolare, nell’ **ALLEGATO B** del Codice di Condotta la Commissione, al fine di semplificare e uniformare la documentazione che può essere richiesta per la prestazione occasionale e temporanea, ha predisposto un elenco di possibili documenti che possono essere presentati dal migrante per fornire la prova che la persona è legalmente stabilita² nel Paese di provenienza e per dare indicazione della propria qualifica professionale.

Qualora dai suddetti documenti si evinca che al professionista non è proibito l’esercizio della professione non può essere richiesto nessun documento ulteriore.

L’allegato B distingue due ipotesi:

1. **PROFESSIONI REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO: PUÒ ESSERE RICHIESTO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL MIGRANTE:**

Professionisti autonomi

- Certificato dell’ autorità competente;
- Copia dell’ abilitazione professionale;
- Copia della registrazione presso la Camera di commercio;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro e Austria);
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Grecia, Spagna e Lussemburgo);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Polizza di assicurazione professionale (Bulgaria e Polonia);
 - Dichiarazione di enti preposti (Bulgaria).

² Un professionista è legalmente stabilito in uno Stato membro quando ha il diritto di esercitare la professione per la quale è qualificato (art.7 par.2 direttiva 2005/36/CE)

Professionisti dipendenti

- Certificato dell' autorità competente;
- Certificato da organi accreditati dagli Stati membri in cui si dichiara il regolamento delle condizioni di accesso e per l' esercizio della professione;
- Copia dell' abilitazione professionale;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Estratto dai registri degli Ordini professionali tenuti dalle Autorità competenti (Cipro, Austria e Lussemburgo);
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria e Lussemburgo);
 - Estratto dai registri del personale della società (Francia);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna e Lussemburgo);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Busta paga (Francia);
 - Polizza di assicurazione professionale (Polonia).

2. PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE NELLO STATO DI STABILIMENTO: PUÒ ESSERE RICHiesto UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI A SCELTA DEL MIGRANTE:

Professionisti autonomi

- Abilitazione professionale;
- Copia della registrazione alla Camera di commercio;
- Certificato degli organismi professionali;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri:
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria, Cipro, Lussemburgo, Portogallo)
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - Numero di riferimento pagamento delle imposte o registrazione Partita IVA (Regno Unito);
 - Certificato di buona condotta (Bulgaria);
 - Dichiarazioni degli enti aggiudicatari (Bulgaria, Germania e Regno Unito);
 - Copie dei contratti (Regno Unito);
 - Documentazione contabile (Regno Unito);
 - Certificato di stabilimento legale dalle autorità competenti (Danimarca, Lituania e Polonia);

- Certificato di registrazione dall'Autorità competente (Repubblica Ceca e Danimarca).

Professionisti dipendenti

- Certificato da organismi professionali;
- Abilitazione professionale;
- Certificato di impiego attestante esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, contributi pagati o certificazione di pagamento delle tasse;
- Per migranti provenienti da specifici Stati membri può essere richiesto:
 - Pagamento dei contributi (Bulgaria, Lussemburgo e Portogallo);
 - Certificazione di pagamento delle tasse (Bulgaria, Spagna, Lussemburgo, Regno Unito e Portogallo);
 - Buste paga (Bulgaria e Francia);
 - Certificato di stabilimento legale dalle autorità competenti (Danimarca e Polonia);
 - Certificato di registrazione dall'Autorità competente (Spagna).

Da questi documenti deve chiaramente risultare che al prestatore non è proibito l'esercizio della professione, altrimenti deve esibire:

Estratto del registro penale;

Certificato del casellario giudiziario; o

Certificato degli organismi professionali.

Altri adempimenti?

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, lo Stato membro ospitante può richiedere al prestatore, oltre alla dichiarazione preventiva, di fornire ulteriori informazioni riguardanti, ad esempio:

-iscrizione in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico;

-ordine professionale presso cui il prestatore è iscritto;

-prova di copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

4. Quale è la differenza tra il Riconoscimento della qualifica professionale e il Riconoscimento accademico (equipollenza)?

Diverso dal riconoscimento della qualifica professionale, che abilita direttamente all'esercizio di una determinata professione, è il riconoscimento accademico. Quest'ultimo, infatti, consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro dell' U.E.. Questo tipo di riconoscimento non è regolato dal diritto comunitario ma ricade nella sfera di competenza degli Stati membri, responsabili per il contenuto e l'organizzazione dei loro sistemi educativi e formativi. In particolare, l'equipollenza dei Titoli di Studio, scolastici o accademici è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un Titolo di studio conseguito in un altro Stato membro con un determinato Titolo presente nel proprio ordinamento.

Le autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono:

- gli Uffici Scolastici Provinciali, per i Titoli di Studio pre – universitari;
- le Università, per i diplomi di Laurea;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato.

In particolare, i cittadini italiani o dell'U.E. (o non comunitari) in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi e esami svoltisi presso Università statali o legalmente riconosciute - che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del proprio "curriculum studiorum" possono avanzare richiesta in tal senso presso una Università di loro scelta che preveda un corso di studi simile a quello da loro effettuato.

La documentazione da presentare alle segreterie delle università è, di solito, la seguente:

- domanda diretta al Rettore dell'Università italiana prescelta
- originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito;
- originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università (che attesti date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo);

- programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;
- originale del titolo accademico posseduto;
- generalmente tre fotografie (di cui una autenticata se trattasi di cittadini extracomunitari residenti all'estero).

L'Italia sottoscrive accordi con paesi U.E. ed extra U.E., volti ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio. Detti accordi, che hanno in allegato l'elenco delle Università alle quali detti accordi si applicano, non rendono automatico il riconoscimento del titolo di studio, ma semplicemente ne facilitano l'iter. E' necessario, pertanto, anche in queste ipotesi, rivolgersi a una Università e chiedere il riconoscimento del titolo accademico, che verrà effettuato applicando l'accordo in questione [vedi Allegato (2)]

Informazioni specifiche possono essere richieste alle segreterie dell'Ateneo scelto oppure trovate sul sito web del M.I.U.R. (www.ministero dell'istruzione, università e ricerca.it).

Cosa fare nel caso in cui si possiede un titolo straniero e si intende partecipare ad un concorso pubblico in Italia?

Un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea possessore di un titolo di studio estero (dell'UE o extracomunitario), di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) può partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001. A tal fine, è necessario presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001. E', altresì, necessario inviare, contestualmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 165/2001. Tale tipo di riconoscimento non ha valore assoluto, ma è finalizzato alla sola partecipazione al concorso (VEDI ALLEGATO 3, MODULO DI DOMANDA PER CONCORSI PUBBLICI).

Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

Il professionista italiano che intende esercitare la propria professione in un altro Stato dell'UE e necessita di informazioni, può rivolgersi ai Punti di Contatto nazionali (in Italia il Punto di Contatto è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie – Ufficio Mercato Interno e Competitività – Servizio I), che, ai sensi dell'art. 57 della direttiva, hanno il compito:

- di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla stessa direttiva, cooperando, eventualmente, con altri punti di contatto e con le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Allo stesso modo, **il professionista straniero (comunitario e non comunitario)**, che vuole esercitare la propria professione in Italia, può rivolgersi al Punto di Contatto italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie – Ufficio Mercato Interno e Competitività – Servizio I.

Si riporta l'elenco dei Punti di Contatto nazionali degli Stati dell'UE [vedi Allegato (4)].

E' possibile, inoltre, consultare il seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/links_en.htm

5. II SOLVIT

SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi online, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione Europea. I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso. SOLVIT è un servizio gratuito. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini di ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello nazionale, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT.

Il 20% dei “casi Solvit” riguarda i riconoscimenti delle qualifiche professionali.

Il Centro SOLVIT italiano opera presso:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma

Tel: +39 06 6779 5844
Fax: +39 06 6779 5044
e-mail: solvit@palazzochigi.it

Referente nazionale: Giuseppina Valente

Francesco Cipri - Massimo Santorelli

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm.

6. L'Accordo UE/Confederazione elvetica sulla direttiva 2005/36/CE

Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Svizzera e gli Stati membri è basato su un Accordo del 21 giugno 1999 (integrato da Protocolli aggiuntivi per estenderlo ai nuovi Stati membri). L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra l'UE e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.

L'Accordo, scaduto il 31 maggio 2009, è in corso di rinnovo per adeguarlo all'entrata in vigore della nuova direttiva 2000/36/CE.

L'Accordo comprende disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali e un Allegato III che contiene il riferimento alle direttive sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e la lista delle professioni regolamentate.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale della Svizzera ha preso la decisione di principio di adottare la direttiva 2005/36/CE, già in vigore per gli Stati UE/SEE e sta procedendo attualmente al recepimento della direttiva 2005/36/CE attraverso un adeguamento della propria legislazione interna. Le trattative per l'adeguamento dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone fra la Svizzera e la Commissione europea si sono concluse nell'ottobre 2010. Svizzera e l'UE stanno avviando le procedure interne per permettere al Comitato congiunto UE/Svizzera di adottare le rispettive decisioni. La decisione finale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma del nuovo Accordo (l'entrata in vigore è prevista per maggio 2011).

L'entrata in vigore riguarderà tutte le disposizioni della direttiva, con l'eccezione di quelle relative alla libera prestazione di servizi.

In attesa del rinnovo del predetto Accordo, ai cittadini della Confederazione Elvetica, continua ad applicarsi la legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra.